

IL FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DIGITALI

Nuove sfide alla luce della Riforma Cartabia

Milano, 12 gennaio 2023

Che cosa intendiamo per «indagini preliminari digitali»?

- ▶ Atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero
- ▶ Atti per i quali è prevista consultazione con strumenti specifici
 - ▶ TIAP è il gestore documentale degli atti di indagine tradizionali e/o verbalizzati in formato tradizionale
 - ▶ TIAP non consente l'inserimento di formati .mp3, .mp4, AVI, etc.

Il contesto normativo

- ▶ 1. art. 24 D.L. 137/2020 (conv. Legge n.176 del 18 dicembre 2020)
- ▶ 2. D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
- ▶ 3. provvedimento DGSIA prot. m_dg.DOG07.04-11-2021.0032528.U del 4.11.2021
- ▶ 4. provvedimento DGSIA prot. m_dg.DOG07.28/07/2022.0023399.U del 28.07.2022
- ▶ 5. circolare ministeriale emessa in data 17.5.2022 avente ad oggetto i “Diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità ex artt. 40 e 267 T.U. Spese di Giustizia”
- ▶ 6. D. Lgs. N. 150/2022, art. 87 comma 6

Art. 24 D.L. 137/2020 (conv. Legge n.176 del 18 dicembre 2020)

Con l'articolo 24 del D.L. 137/2020 in tema di deposito degli atti giudiziari il legislatore dell'emergenza ha introdotto il processo penale telematico (c.d. **Portale degli Avvocati**, prima definito Portale Deposito atti Penali), tramite il quale i difensori di parti private possono depositare atti con piena efficacia legale

La funzione di accesso da remoto agli atti è stata utilizzata, in via di sperimentazione, a partire dal gennaio 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, individuata dal Ministero della Giustizia quale primo ufficio in Italia per testare tale funzionalità (successivamente tutte le Procure della Repubblica dei Distretti di Milano e di Palermo sono state abilitate a partecipare alla sperimentazione).

La sperimentazione, condotta con la collaborazione degli Avvocati dell'Ordine e della Camera Penale di Milano, ha avuto esito positivo

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

Nonostante la fine dello stato di emergenza, ha continuato a trovare applicazione la normativa dettata dal legislatore dell'emergenza da COVID-19. Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha infatti disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022".

Provv. DGSIA prot. m_dg.DOG07.04-11-2021.0032528.U del 4.11.2021

Il Ministero ha esteso la sperimentazione, relativa di accesso da remoto agli atti contenuti in TIAP, anche alle Procure della Repubblica dei Distretti di Brescia e Bologna e poi di Ancona e Torino

Provv. DGSIA prot. m_dg.DOG07.28/07/2022.0023399.U del 28.07.2022

Il Ministero ha sancito la fine della sperimentazione e l'estensione del PPPT a tutte le Procure della Repubblica dei restanti distretti mediante l'adozione di un "Piano Nazionale di diffusione della funzionalità del deposito della Richiesta di accesso agli atti presso le Procure della Repubblica".

Circolare ministeriale emessa in data 17.5.2022

“Diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità ex artt. 40 e 267 T.U. Spese di Giustizia”: ha statuito – in maniera innovativa e del tutto inaspettata – di ritenere che le copie informatiche estratte dall'applicativo TIAP debbono ritenersi soggette al pagamento dei diritti di cancelleria

D. Lgs. N. 150 / 2022, art. 87 comma 6

L' art. 24 D.L. 137/2020 continuerà ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti riguardanti le regole tecniche del processo penale telematico, da adottare con decreto del Ministero della Giustizia

Il contesto organizzativo della Procura della Repubblica di Milano

- ▶ 1. Circolare 27.11.20 disposizioni per la formazione del fascicolo del PPT

Prima disciplina specifica relativa agli atti «digitali»:

Nel caso in cui i fascicoli delle indagini preliminari contengano supporti informatici (CD/DVD/HARD DISK/PEN DRIVE) “non inseribile a TIAP”, la segreteria deve...

1. *...annotare nell'alberatura un nuovo faldone o sotto faldone in modo da dare evidenza della presenza del supporto informatico...*
2. *...di cui verrà comunque scansionata l'etichetta*
3. *Tali supporti devono essere inseriti e custoditi nel fascicolo cartaceo a disposizione delle parti per la consultazione post notifica del 415 bis...*
4. *...di modo da consentire ai difensori di chiedere ed ottenere copia anche dei supporti informatici*
5. *Della copia si occuperà l'ufficio consultazione atti*

Le indicazioni per procedere alla consultazione degli atti sono disponibili sul sito internet della Procura della Repubblica

1) DA REMOTO:

- a) Richiedere il preventivo dei diritti per le copie dell'intero fascicolo, scrivendo a: preventivo.procura.milano@giustizia.it
- b) Ricevuta l'indicazione sull'importo dei diritti di copia, effettuare il pagamento attraverso il servizio pagamenti telematici
- c) Depositare "Richiesta di accesso agli atti", come da indicazioni sotto riportate, con allegata la ricevuta del pagamento oppure con allegato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

[...]

2) IN PRESENZA, con pagamento dei diritti di segreteria per le copie

-con appuntamento: tramite Agenda

-senza appuntamento: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, IV° Piano, lato via San Barnaba - stanza 255, occupando le postazioni libere nella sala consultazione.

[...]

2) Che cosa è necessario per la consultazione in presenza?

La persona interessata, e legittimata come sopra, deve presentarsi con documento di identità personale e la copia notificata dell'avviso di conclusione indagini o di richiesta di archiviazione.

Per gli avvocati è indispensabile che sia stata depositata la nomina (l'ufficio non può ricevere la nomina che deve essere presentata nella cancelleria del pubblico ministero competente).

L'Avvocato titolare del fascicolo può delegare altro legale alla visione/estrazione copie del fascicolo. Il delegato deve esibire e consegnare agli operatori dell'ufficio 415 bis il conferimento della delega.

3) Tutti i fascicoli con avviso di conclusione indagini e archiviazione si trovano presso questo ufficio?

No. Alcuni fascicoli, non ancora digitalizzati, possono essere trattenuti presso le Segreterie dei PM e, per tale motivo, è opportuno verificare la reale collocazione del fascicolo, leggendo attentamente l'avviso che è stato notificato, che dovrebbe riportare con precisione l'indicazione dell'ufficio presso il quale si trova depositato il fascicolo per la consultazione.

4) Quanto tempo è necessario per ritirare le eventuali copie di atti richieste?

Per i fascicoli digitalizzati in TIAP, le copie (nei limiti di 30 fogli) possono essere rilasciate con modalità cartacea, mentre per l'estrazione di un numero maggiore di copie viene rilasciato, immediatamente (o nel tempo massimo di due giorni) un CD/DVD. È possibile copiare i dati su una chiavetta USB di proprietà dell'interessato purché sigillata.

Per quanto attiene i fascicoli cartacei, invece, le copie possono essere ritirate il giorno stesso. L'attività di fotocopiatura è a carico delle parti interessate; l'ufficio mette a disposizione le fotocopiatrici e la carta.

5) Si possono esaminare e richiedere copie di eventuali CD o DVD allegati al fascicolo?

Per la consultazione e copia di supporti esterni non digitalizzati a TIAP (CD, DVD, memorie esterne, etc.) è possibile richiedere appuntamento a supporti.procura.milano@giustizia.it: possono essere esaminati presso l'ufficio consultazione atti e di essi può essere rilasciata copia. Quando il contenuto da duplicare non è riconducibile ad un numero di pagine, trattandosi di files audio o video, si pagano i diritti in misura di euro 327,56.

L'ufficio può rilasciare copia degli atti (documenti cartacei), a scelta del richiedente, su supporto cartaceo o su supporto informatico. Il pagamento dei diritti segue la tabella ministeriale in vigore.

Alcune domande comuni

- ▶ Quanto tempo occorre per avere l'appuntamento? E se i termini sono in scadenza?
- ▶ Con quali programmi è prevista la consultazione?
- ▶ È prevista la possibilità di avere assistenza tecnica per la consultazione?
- ▶ L'estrazione degli atti può essere parziale? E il pagamento?
- ▶ Quanto tempo occorre per avere copia degli atti digitali?

Quali sono le prospettive?

Legge 199/2022 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”

Una prospettiva rivoluzionaria

Art. 110 c.p.p.: l'atto penale deve, tendenzialmente, nascere ed essere conservato in modalità digitale (quando non è possibile, l'atto analogico deve essere convertito in una copia informatica)

Art. 111bis c.p.p.: regime di obbligatorietà ed esclusività del ricorso alle modalità telematiche per il deposito telematico di atti, memorie, richieste e documenti in ogni stato e grado del procedimento (due eccezioni: natura degli atti/esigenze processuali e atti compiuti personalmente dalle parti)

Si possono davvero depositare telematicamente documenti informatici?

Una prospettiva rivoluzionaria

Art. 111ter c.p.p. «*fascicolo informatico e accesso agli atti*»: i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica

Art. 175bis c.p.p.: ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici. (di carattere generale → domini del Ministero della giustizia o di carattere locale → singolo ufficio)

Che cosa intendiamo per «indagini preliminari digitali»?

Art 134 c.p.p. (modalità di documentazione)

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica

Art 141bis c.p.p. (interrogatorio di persona in stato di detenzione)

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. **La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti**

Che cosa intendiamo per «indagini preliminari digitali»?

Art 294 c.p.p. (interrogatorio di garanzia)

6.bis Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio

Art 373 c.p.p. (interrogatorio del P.M.)

2.bis Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica

Che cosa intendiamo per «indagini preliminari digitali»?

Art 357 c.p.p. e 373 c.p.p. per il PM (sommarie informazioni)

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante **riproduzione fonografica** a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della **persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità** sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione **audiovisiva o fonografica**, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari **ragioni di urgenza** che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria

...e il deposito degli atti digitali?

Non è possibile con il portale del processo penale telematico!



grazie e... in bocca al lupo (a tutti noi)!!!

Cristian Barilli